Per ragioni di logica e di

RIVALUTAZIONI II rinvio dei pagamenti al 30 settembre apre la questione delle stime precedenti

Perizie «appese» allo Statuto

La Carta del contribuente offre uno spiraglio per confermare validità alle valutazioni già effettuate

2004 fosse stata asseverata la perizia di stima, ma non si fosse ancora provveduto a effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva. In base al posta sostitutiva. In base al dato letterale della norma, le termine al 1° luglio 2003 perizie sarebbero inefficaci e dovrebbero essere riformulate facendo riferimento al valore sta sostitutiva è prorogato al dei beni al 1° luglio 2003 inve- 30 settembre 2004. ce del 1° gennaio 2003. Infatti, la normativa di riferimento ma, del decreto legge che consente la ridetermina- 269/2003 non vive di "luce determinazione del valore dei zione del valore delle parteci- propria" in quanto si limita a beni si perfeziona mediante la pazioni e dei terreni è quella sostituire il precedente termine perizia giurata di stima a condi-

rivalutazione delle par- 2004 la norma dispone che è per la redazione della perizia e Entrate 27 del 9 maggio 2003 tecipazioni e dei terreni dal 1° consentita la rideterminazione per il versamento dell'imposta dispone che la rideterminazio- za del 16 marzo 2004. gennaio 2003 al 1° luglio del valore dei beni posseduti e tale data viene ora spostata 2003 ha generato dubbi nel- al 1° luglio 2003 e il termine al 30 settembre 2004; ne conl'ipotesi in cui al 27 febbraio per il versamento dell'impo- segue che dal 28 febbraio 2004 il termi-

ne del 16 marzo 2004 diventa inesistente. tenuto conto

che gli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, a cui si deve fare riferimento per la rivaluta-L'articolo 39, ultimo com- zione delle partecipazioni e dei terreni, dispongono che la contenuta nell'articolo 2, com- del 16 maggio 2003 contenuto zione che il valore sia assog-

ne ha effetto previo pagamento dell'imposta sostitutiva.

La vicenda diventa però asperizia (per le partecipazioni giugno 2002). Supponiamo, ad esempio, il

senza che sia stata versata l'im- la titolarità

o spostamento della da-ta di riferimento per la 27/2003). Dal 28 febbraio marzo 2004 quale scadenza del 16 gettato a imposta sostitutiva. posta sostitutiva in quanto il La circolare dell'agenzia delle contribuente per pagare attencontribuente per pagare attendeva legittimamente la scaden-

> giuramento della perizia resta- procedimento di rivalutaziono invece determinate seconcaso di un terreno peritato il do i criteri ordinari, non risul-10 febbraio 2004 e venduto il tando valide le valutazioni giugiorno 20 dello stesso mese, rate su beni di cui si è ceduta

Unico avvia il «disinquinamento»

Nuovi righi utili sia per le deduzioni extracontabili sia per le rettifiche operate in passato

delle Entrate dovrebbe intervenire per tranquillizzare i contribuenti anche prenden-La circolare delle Entrate do spunto dalle disposizioni 15/E del 1° febbraio 2002 pre- contenute nello Statuto del La questione dei terreni. cisa che il valore determinato contribuente (legge 212/00). mediante perizia può essere Infatti, la norma contenuta sai problematica in presenza assunto quale valore iniziale nella legge "milleproroghe" di terreni che potrebbero esse- per il calcolo delle plusvalen- non può incidere sui procedire già stati venduti e per i ze realizzate successivamente menti in corso al momento quali pertanto non sarebbe all'asseverazione dell'atto di della sua entrata in vigore; in più possibile riformulare la stima, fermo restando il termi- altri termini, non può pregiune di scadenza per il pagamen- dicare il diritto di chi avesse la perizia può essere redatta to dell'imposta sostitutiva. Le già predisposto la perizia giuanche dopo la vendita — cir- plusvalenze conseguite ante- rata (senza il pagamento colare delle Entrate 47 del 5 riormente alla redazione e al dell'imposta) a completare il

> questo fine: 1 il principio di non retroat- to del diritto di portare a com- zia (sempre poi che si possa

DICHIARAZIONI ■ Le prime istruzioni per il quadro EC rispondono ad alcuni dubbi sollevati durante «Telefisco»

ne con il versamento dell'im-

posta sostitutiva. Valgono a

II promemoria

La disciplina per la rivalutazione di quote e terreni

- Norma. La norma che consente la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni è contenuta nell'articolo 2, comma 2, del DI 282/02
- **«Milleproroghe».** Tutti i termini previsti dalla legge 27/03 sono stati rinviati dal DI 355/03 (legge 47/04) "milleproroghe"
- Riferimento. La data di riferimento per le rivalutazioni slitta dal 1º gennaio 2003 al 1º luglio dello stesso anno
- Perizie e pagamenti. Il termine per la redazione delle perizie giurate viene prorogato dal 16 maggio 2003 al 16 marzo 2004 e quindi al 30 settembre prossimo
- Imposta. Il prelievo sostitutivo è al 4% per terreni e partecipazioni qualificate; al 2%, invece, per le partecipazioni non qualificate

cosicché se il contribuente ab- le obbligazioni tributarie con il 16 marzo 2004). Naturalbia iniziato il procedimento il minor numero di adempi- mente, chi vuole rifare la peper ottenere un determinato menti e nelle forme meno co- rizia per aggiornare il valore terreni) non può essere priva- il contribuente a rifare la peri- bre 2004. tività (articolo 3, comma 1), pimento quel procedimento rifarla).

dono ancora buona fede nei rapporti tra i termini a Fisco e contribuenti ci si atsua disposi- tende quindi che l'agenzia

delle Entrate confermi l'effizione; 2 il princi- cacia della perizia giurata enpio di sempli- tro il 27 febbraio 2004, con ficazione (ar- riferimento ai valori al 1 ticolo 6, com- gennaio 2003, posticipando ma 3), secon- il pagamento al 30 settembre do cui il con- 2004 (unico termine attualtribuente de- mente in vigore, anche se poter

qualcuno per istinto di pru-denza potrebbe pagare entro

ANGELO BUSANI

Nelle scissioni ultimo limite sull'operatività

'il Comitato consulti- sione. vo per l'applicazione delle norme antielusive torna ad parere si ritiene che tra i di scissione proporzionali.

tà A a favore della società le B. L'oggetto della scissione dall'operazione. è costituito dalle scorte, le delle immobilizzazioni im- ste del comitato (si vedano materiali, delle attività liqui-de e dalle passività, i crediti ad esempio i pareri n. 1 del 3 aprile 2003 e n. 17 del 22 e i debiti commerciali, non- dicembre 2003). In sostanmobili e delle autorizzazioni verso la scissione si creino della società scindenda.

Alla società scissa reste- prima dell'operazione.

liari, le autorizzazioni commerciali. L'anti-elusione le partecipazioni, la rimapuò scattare nente parte delle immobise si «svuota» materiali, del*l'attività* le attività liquide e delle passività, non-

ché i contratti di locazione 2003) sembra che venga pofinanziaria e quelli da stipu- sta l'attenzione sulla circolare con la beneficiaria. I soci della scissa non in-

pazione in tale società. Il parere del comitato. Il impresa. comitato ha ritenuto che tale

tendono alienare la parteci-

operazione non sia elusiva in quanto: ■ non si crea una società mento secondo il quale è le-"contenitore" atta a permette- gittimo che la società immore, attraverso la cessione delle partecipazioni nella stes- sione possa concedere in lo-

mobili in modo fiscalmente che viene a detenere l'azienpiù vantaggioso rispetto alla da (si vedano in questo sencessione diretta degli stessi; so i pareri n. 1 del 3 aprile ■ non si viene a privare di 2003, n. 16 del 20 ottobre operatività le imprese interessate dalla scissione.

ferma il filone interpretativo marzo 1999). che emerge dalle numerose

on il parere n. 2/2004, prese di posizione dell'am-del 24 febbraio 2004, ministrazione in tema di scis-

per l'individuazione della L'operazione prospettata potenziale elusività di una nel parere prevede l'effettua- operazione di scissione partizione di una scissione parzia- colare attenzione debba essele proporzionale della socie- re posta sulla operatività delimprese

Questo aspetto è infatti al attrezzature di vendita, parte centro di alcuni recenti rispoché la disponibilità degli im- za, si vuole evitare che attracommerciali, di proprietà contenitori che risultano privi della operatività presente

rebbero le proprietà immobi- Più in generale, come

che dall'esame di altri redel 22 dicembre 2003 e n. 19 del 23 dic e m b r e

stanza che attraverso la scissione non si ottenga il risultato di far fuoriuscire i beni dall'ambito del reddito di

Infine, va segnalato come, con questa ultima risposta, si consolidi l'orientabiliare scaturente dalla scissa, il trasferimento degli im- cazione tali beni alla società 2003 e n. 19 del 23 dicembre 2003; in senso opposto, Il parere del comitato con- invece, il parere n. 4 del 23

MARIO BONO

→ on la bozza di istruzioni al quadro EC di Unico 2004, l'agenzia delle En-Alla luce di quest'ultimo | trate risponde indirettamente ad alcuni quesiti posti durante occuparsi delle operazioni vari aspetti da considerare la manifestazione «Telefisco 2004». Il quadro EC («Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi») va utilizzato per dedurre ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti che, pur non trovando giustificazione civilistica, sono conta-

bilizzati al fine di ottenere van-

taggi di carattere tributario. Il decreto legislativo 6/03, di riforma del diritto societario, ha infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 2426 Codice civile, che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente fiscali, illustrandone gli efze tra valori civili e fiscali dei tera b, del "nuovo" Tuir. beni e dei fondi.

Nel modello Unico 2004 il quadro EC ha un utilizzo limitato, perché riguarda le società con esercizio non coincidente con l'anno solare; per tutte le altre società, le nuove disposizioni decorrono dall'esercizio 2004. La disposizione transitoria contenuta nella riforma societaria, precedendo le nuove norme del Tuir, consente infatti di redigere i bilanci chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004, facoltativamente:

- in base alle precedenti disposizioni; oppure in base alle nuove

disposizioni. Le nuove disposizioni non ne delle «interferenze fiscali». Tuttavia, in tale caso, la norma transitoria contenuta nel decreto legislativo 344/03 di riforma fiscale (articolo 4, lettera

Avvertenze per il debutto

Le particolarità dell'impiego del quadro EC nel modello Unico 2004 ■ Solo «a cavallo». Nel modello Unico 2004, il quadro EC riguarda

■ Decorrenze differenziate. L'utilizzo del quadro può essere

soltanto le società con esercizio a cavallo d'anno

facoltativo oppure obbligatorio:

 per un esercizio dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004 c'è la facoltà di utilizzare le nuove disposizioni in materia di bilancio; - per un esercizio dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004 c'è l'obbligo di utilizzare le nuove disposizioni

Effetti comuni. In ambedue i casi presentati al punto precedente,

 — l'utilizzo del quadro EC per ottenere benefici tributari (articolo 109, comma 4, lettera b);

 l'impossibilità di applicare le restanti disposizioni in materia di Ires, che riguardano i successivi esercizi (nelle due ipotesi, rispettivamente, l'esercizio dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005 e dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005). Infatti, tali disposizioni si applicano a partire dagli esercizi iniziati dal 1º gennaio 2004

fetti nella nota integrativa. In h, n 2), consente di anticipare denti disposizioni per la reda-

capitali con esercizio dal 1°

futuro, la deduzione di queste la norma che permette di otte- zione del bilancio (contabilizrettifiche e accantonamenti do- nere i benefici tributari relativi zando le interferenze fiscali) vrà avvenire utilizzando il pro- ad ammortamenti, altre rettifi- oppure le nuove disposizioni spetto EC, che costituisce par- che e accantonamenti non im- (non contabilizzando le interferi n. 15 del te integrante della dichiarazio- putati al conto economico, uti- renze). Invece, una società con ni forniscono due chiarimenti, bile nazionale 29), oppure al ottobre ne dei redditi e dal quale devo- lizzando il prospetto di cui esercizio dal 1° novembre precisando che le rettifiche in- patrimonio netto (Ias 8), senza aprile 2003 al 31 marzo 2004 carattere fiscale sono eviden- Per esempio, con riferimento a go RF43 del quadro RF.

le altre disposizioni in materia mente ammortizzato per effetdi Ires decorrono dagli esercizi to di ammortamenti anticipati iniziati dal 1° gennaio 2004 e, imputati a riserva per 300, ampertanto, dall'esercizio succes- mortamenti che s'intende elisivo a quelli indicati.

EC serve in primo luogo per meno la quota di ammortamendedurre extracontabilmente to civilistico contabilizzata nel ammortamenti, altre rettifiche bilancio (che costituisce variadi valore e accantonamenti per zione in aumento nel quadro importi superiori a quelli imputati nel conto economico dell'esercizio (naturalmente, cun valore, poiché si verifica il la deduzione deve rispettare i totale riassorbimento dell'eccelimiti massimi consentiti dalle norme fiscali).

per eliminare ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti operati per ragioni fiscali in esercizi anteriori a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Si tratta del «disinquinamento» dei bilanci precedenti, previsto dalle disposizioni transitorie della riforma societaria, confermate mento del bilancio: si potrà utidalle disposizioni tributarie (articolo 4, lettera h, 1).

ha facoltà di utilizzare le prece- ziate nel quadro EC, anche se un bene strumentale completa-

minare, l'importo da indicare Duplice utilizzo. Il quadro nel quadro EC è pari a 300 RF). Se, invece, il bene fosse venduto, non va riportato aldenza degli ammortamenti non imputati a conto economi-Inoltre, il quadro si utilizza co, sotto forma di maggiore plusvalenza o di minore minu-

svalenza fiscale. Medesimo discorso per una svalutazione di crediti successivamente ripresa e per l'utilizzo di fondi stanziati in precedenza per motivi solo fiscali. L'altra precisazione riguarda la modalità di disinquinalizzare la metodologia dell'imputazione della rettifica al con-Su questo punto le istruzio- to economico (principio conta-

2003, n. 18 no risultare anche le divergen- all'articolo 109, comma 4, let- 2003 al 31 ottobre 2004 deve dicate nel prospetto sono al net- alcuna conseguenza fiscale. utilizzare le nuove disposizio- to del riassorbimento di tali Nel primo caso, la sopravve-Ad esempio, una società di ni civilistiche. In ambedue i rettifiche e accantonamenti ve- nienza attiva sarà oggetto di casi, comunque, le rettifiche di rificatosi nel periodo stesso. rettifica in diminuzione nel ri-

risultato (nella fattispecie, ri- stose e più agevoli cosicché al 1° luglio 2003 può farlo, determinare il valore di acqui- confliggerebbe con tale princi- pagando l'imposta entro la sto delle partecipazioni e dei pio la norma che costringesse medesima data del 30 settem-

Una soluzione per l'avviamento secondo gli las

e istruzioni al modello Unico 2004 forniscono ulteriori chiarimenti urgenti per il quadro EC. Questo quadro, così come la disposizione che lo origina (articolo 109, comma 4, lettera b), riguarda le ipotesi tassativamente previste. In particolare, con riferimento agli ammortamenti, si tratta di quelli relativi a beni materiali (articolo 102 del Tuir) e immateriali (articolo 103).

La norma, invece, non riguarda le spese pluriennali (articolo 108), la cui deduzione non pone problemi fiscali relativi a maggiori deduzioni tributarie. Infatti, questa disposizione consente di imputare integralmente nel conto economico spese per studi e ricerche, di pubblicità e di impianto e ampliamento (articolo 2426, n. 5, del Codice civile). Inoltre, le istruzioni, con riferimento agli ammortamenti relativi ai beni immateriali, citano espressamente l'avviamento, con la precisazione che deve essere fiscalmente deducibile.

Questo risponde a un quesito posto a «Telefisco 2004» sulla deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento se, nel bilancio, questo "intangibile" non sia soggetto ad ammortamento bensì a impairment test, in base ai principi contabili internazionali (Ias). În questo caso, l'eventuale svalutazione non è deducibile, ma è deducibile l'ammortamento operato per un periodo non inferiore a dieci esercizi (articolo 103).

Le bozze trascurano gli esordienti Ires

obbligati a confrontarsi con le zione del modello).

rnico 2004 trascura i neo- mento necessario per assolvere extracontabili». contribuenti Ires. I sogget- agli adempimenti fiscali fondati che già dal 2004 sono mentali (versamenti e presenta-

Il modello non ha spazi prevedono la contabilizzazio- per l'imposta del 2004

Dalla lettura della pri-

nuove regole introdotte dall'«Im- non presenta alcun riferimento zioni straordinarie intervenute posta sul reddito delle società» all'Ires, se si esclude il prospet- nell'anno in corso o per neo-co- anche se si volesse posticipare dato storico, al principio della sembrano sprovvisti dello stru- to EC intitolato alle «deduzioni stituzioni verificatesi dopo il 1° per alcuni soggetti la scadenza progressività nel prelievo fiscale.

Non è una dimenticanza trascurabile: i modelli in corso di approvazione dovrebbero, infatti, essere utilizzati anche da alcuni ma bozza di Unico 2004 contribuenti già assoggettati alla per le società di capitali, nuova imposta. È il caso di soglicenziata nelle scorse getti con periodi d'imposta non settimane dall'agenzia coincidenti con l'anno solare che presentate nei giorni scorsi. delle Entrate, emerge in- terminano il loro periodo d'impofatti che la modulistica sta prima del 31 dicembre 2004 in corso di definizione (a causa, per esempio, di opera-

buenti il cui periodo termina pri- tuttavia verosimile differire anma del 31 dicembre 2004 e dun- che la scadenza dei versamenti. que soggetti esclusivamente alla Ma il pagamento delle imposte, nuova disciplina Ires: non molti, in assenza di interpretazioni probabilmente, ma tuttavia tra- sull'Ires, resta alquanto problescurati dall'autotassazione, se matico, a meno che non si voglia non saranno integrate le bozze "forzatamente" obbligare al ver-

gennaio). In sostanza, i contri- della dichiarazione, non appare samento sul dato storico. Una si-Va poi considerato che ancora mile forzatura, peraltro, potrebbe non esistono chiarimenti ufficiali perfino presentare qualche dubsulla riforma da parte dell'ammi- bio di costituzionalità, perché si nistrazione finanziaria. Perciò, verrebbe meno, con il ricorso al



SOSTITUIRE LA CARTA IN UFFICIO OGGI È POSSIBILE.

Finalmente puoi gestire tutta la corrispondenza (posta, fax, e-mail) e i documenti fiscali in formato digitale sostitutivo.

Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2004 sugli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici [*]

Da GoToWeb la soluzione a norma di legge in grado di rivoluzionare la gestione di tutti i documenti che circolano nella tua azienda, in modo sicuro e riservato.

210 partner GoToWeb sono a tua disposizione in tutta Italia per mostrarti la soluzione.

Per maggiori informazioni e per conoscere il partner più vicino



www.gotoweb.it

Technologia alfaveriguardia. Costa a consumo Nesture investimento. Anchivisanne ottica a Nerroe AIPA-CNIPA. Gestione di tutti I documenti a formatii faii, leitere, fatture, scritture contabil. Archivazione, consultazione e specizione via Web e tradizionale. Help Desk Texation multilingue.

[*] D.M. 23 gennelo 2004 "Modelita di assolviments dept ribblight liscal related or documenti informatici ed alla toro riproduzione in diversi tipi di supporto" (in "Gazzetta Ufficials" n.27 cel 3 febbraio 2004).



UN'ALTRA VITTIMA DELLA CARTA